ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/93/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 68/414/CEE, CONCERNENTE L'OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI MANTENERE UN LIVELLO MINIMO DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E/O DI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 10

Modalità di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE

Gli obblighi di scorta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono assolti a partire dal 2002, nella misura del 25% del totale dei medesimi. Tale misura e' gradualmente elevata al 50% nel 2003, al 75% nel 2004, fino al completo assolvimento del relativo obbligo nel 2005.

Versione in vigore dal 10 marzo 2001, non più in vigore dal 10 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
Estremi	Decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2001/art-10-modalita-di-adempimento-degli-obblighi-relativi-all-accordo-aie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it